

CONTRATTO DI SERVIZIO

Automobile Club Venezia con sede in Venezia Via Ca' Marcello n. 67/d (di seguito denominata come **AC VENEZIA o affidante**), C.F. 00185920279 in persona del Presidente *pro tempore* Avv. Giorgio Capuis che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 05/12/2017

E

ACI Gestioni S.r.l. (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Venezia (VE) Via Ca' Marcello n. 67/D, P.I. 02832340273, in persona del Presidente Sig. Andrea Brusò in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 05/12/2017

*** **

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia del 05/12/2017 con la quale è stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio con ACI Gestioni srl, per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento e ai vincoli pubblicistici.

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento in house, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti "in prevalenza" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale.

ACCERTATO che ad oggi tutte le suddette condizioni ricorrono per Aci Gestioni S.r.l..

ACCERTATA altresì la professionalità consolidata della società, nonché l'esperienza maturata nel settore *automotive* nel quale opera da oltre un

decennio.

RILEVATA l'esigenza che la società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Venezia ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente.

CONSIDERATO che l'attività affidata ad ACI Gestioni S.r.l. non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito il legge 17 dicembre 2012 n. 221.

RILEVATO che ACI Gestioni S.r.l. non rientra tra le società disciplinate dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito il legge 7 agosto 2012 n. 135.

CONSIDERATO che l'Automobile Club Venezia, nella gestione della delegazione di sede intende usufruire dei servizi offerti dalla partecipata Aci Gestioni srl, società che ha un'ampia, pluriennale e qualificata esperienza in materia la quale si è resa disponibile ad apportare la propria struttura operativa e la propria esperienza tecnica, organizzativa e commerciale nella richiesta collaborazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

1) Contratto di servizio e disciplinare operativo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *In House* da parte di AC VENEZIA.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale, di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Direttore di AC VENEZIA e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del

progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di AC VENEZIA. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

2) Durata

La convenzione di cui al presente atto, scadrà il 31/12/2020. L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi. In tal caso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

3) Know how

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze, - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

4) Marchio

L'AC VENEZIA concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI –Automobile Club Venezia, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del

marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di AC VENEZIA.

5) Locali

La società affidataria, nei locali dove svolge l'attività di agenzia di pratiche automobilistiche, paga all'Ente un canone annuale all'Ente di € 12.000,00 + IVA per il contratto di locazione di ramo d'azienda stipulato in data 19 dicembre 2008 e registrato al n 6566 presso l'Ufficio delle Entrate Venezia il 30/12/2008. Sono a carico della società le spese telefoniche della linea riservata all'agenzia, mentre sono a carico dell'Ente le spese di illuminazione e di riscaldamento.

La società affidataria svolge l'attività di agenzia di viaggio in locali concessi in comodato d'uso gratuito dall'Ente affidante con contratto registrato in data 16/02/2017 n. 659 serie 3 privati Ufficio Venezia 2. Sono a carico della società le spese telefoniche della linea riservata all'agenzia di viaggio, le pulizie del locale messo a disposizione mentre a carico dell'Ente ci sono le spese di illuminazione e di riscaldamento.

6) Dotazione informatica

L'AC VENEZIA è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

1) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;

2) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'AC VENEZIA e verso Internet.

L'assistenza *hardware* relativa è a carico della Società;

L'assistenza *software* per i bolli e i soci è a carico dell'Ente affidante; quella invece relativa alle pratiche automobilistiche è a carico della società.

L'AC VENEZIA inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI o ACI Informatica, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

7) Aggiornamento e supporto professionale

L'AC VENEZIA è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;
- b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'AC VENEZIA.

8) Requisiti professionali ed autorizzazioni amministrative

La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8/8/91 n.264 e s.m.i. e di essere stata autorizzata in data 22/10/2008 con atto dirigenziale n. 72460/08 dalla Provincia di Venezia a svolgere attività di consulenza automobilistica.

La società dichiara di essere in possesso di autorizzazione rilasciata della Città Metropolitana di Venezia con determinazione n. 624/2017 prot. n. 2017/15231 del 21/02/2017 a svolgere l'attività di agenzia di viaggio a partire dal 01/04/2017.

9) Elenco attività

La società svolgerà le seguenti attività e/o servizi:

- a) servizio di assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'AC ;
- b) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'AC VENEZIA, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'AC VENEZIA;
- c) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/AC VENEZIA;
- d) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
- e) gestione di altre attività e/o servizi di cui al disciplinare operativo ex art.1;
- f) sviluppo e coordinamento del settore dello sport automobilistico;
- g) promozione dello sviluppo del turismo interno e internazionale con particolare riguardo al turismo in entrata, esercitando tutte le attività proprie di un'Agenzia di viaggio

10) Standard operativi e verifiche da parte di AC VENEZIA

La Società si impegna a concordare con AC VENEZIA gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento alla Convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'AC VENEZIA ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso AC VENEZIA in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'AC VENEZIA avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

11) Responsabilità

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'AC VENEZIA al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di

ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'AC VENEZIA.

12) Documenti previsionali

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispone un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC VENEZIA per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Entro il quindici luglio di ogni anno l'affidataria sottopone alla Direzione dell'AC VENEZIA un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per l' "Assistenza Automobilistica"; tale report indica altresì gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

13) Controllo analogo e analisi periodica delle attività

AC VENEZIA, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'AC VENEZIA, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso

in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'AC VENEZIA nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Venezia.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dell'AC VENEZIA per ciascuna delle seguenti operazioni:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- 3) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- 5) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- 6) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- 7) apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Venezia;
- 8) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte di AC VENEZIA sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale AC VENEZIA ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere ad AC VENEZIA.

Restano salvi gli insindacabili poteri di AC VENEZIA inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti di AC VENEZIA per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

14) Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture con determinazione n. 4 del 22 maggio 2011, le movimentazioni di denaro da AC VENEZIA alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

15) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, AC VENEZIA e la Società nominano rispettivamente l'altra parte quale "*responsabile esterno del trattamento dei dati personali*". In tale ruolo le parti si impegnano ad assoggettarsi ai poteri di vigilanza e controllo del Titolare del trattamento dei dati personali ed a riferire e conferire con quest'ultimo relativamente ad ogni aspetto del trattamento.

16) Spese

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

17) Foro competente

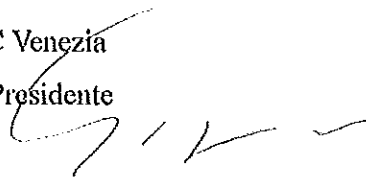
Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, 11/12/2017

AC Venezia

Il Presidente



ACI Gestioni srl

Il Presidente

